

**L'ANAGRAFE FINANZIARIA**

Il Fisco potrà disporre di tutti i dati: invio telematico entro gennaio

Mastromatteo e Santacroce ► pagine 2-3

# Movimenti e saldi dei conti senza segreti

Entro il 31 gennaio va completato l'invio telematico dei dati relativi al 2011

PAGINE A CURA DI  
**Alessandro Mastromatteo**  
**Benedetto Santacroce**

■ Movimentazioni ed importo globale delle operazioni finanziarie realizzate dai singoli contribuenti andranno ad implementare dal 1° febbraio 2014 il patrimonio informativo a disposizione del Fisco per la realizzazione di controlli fiscali mirati. Entro il 31 gennaio prossimo, per la proroga disposta con il comunicato stampa del 7 novembre 2013, gli operatori finanziari dovranno completare il primo invio telematico delle nuove informazioni sui rapporti e le operazioni finanziarie (i dati relativi al 2011).

## A disposizione tutti i saldi

Saranno a disposizione del Fisco i saldi iniziali e finali per ciascun anno dei singoli rapporti nonché i dati relativi, per ogni rapporto, agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere su base annua. Finora, invece, l'Amministrazione disponeva solamente dei rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti assoggettati a controllo con gli operatori. L'elevato numero di dati di cui disporranno gli

uffici dell'agenzia delle Entrate finirà per incidere sulle modalità con cui le indagini finanziarie saranno attivate, rendendo superfluo ricorrere alla richiesta di informazioni sui conti ad oggi trasmesse al contribuente o alle banche.

L'Amministrazione finanziaria potrà agire in maniera più diretta, disponendo delle informazioni che risiedono nell'Anagrafe dei conti. L'ampliamento di dati disponibili dovrà inevitabilmente trovare un bilanciamento nel rafforzamento delle tutele a garanzia del contribuente anche per la possibilità di generare sulla base dei dati ottenuti, a cura dell'Amministrazione finanziaria, delle liste selettive di soggetti a potenziale rischio di evasione fiscale.

L'utilizzo delle informazioni dell'Anagrafe continuerà ad essere subordinato a specifiche tutele dei contribuenti. Le posizioni che presentano profili di rischio possono essere analizzate e selezionate dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (Uif) solo per l'elaborazione di modelli rappresentativi di comportamenti anomali rilevanti ai fini della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo. Non è ammesso l'utilizzo libero dei dati per realizzare attività di indagine finanziaria mirata.

## L'Anagrafe tributaria.

Per razionalizzare l'acquisizione di informazioni rilevanti a fini fiscali, l'articolo 37, comma 4, Dl 223/06 ha modificato l'articolo 7, Dpr 605/73, che disciplina l'Anagrafe tributaria,

introducendo l'obbligo di comunicazione degli intermediari finanziari, dell'esistenza dei rapporti e della loro natura. L'Anagrafe ha sinora contenuto solo i dati personali, compreso il codice fiscale del titolare o dei titolari del rapporto finanziario, l'esistenza dei rapporti e la loro natura. Non venivano rilevate né le disponibilità di un determinato conto né la consistenza di una certa gestione. Il ricorso all'Anagrafe permetteva di individuare solo l'esistenza dei rapporti. Con il successivo articolo 11 del Dl 201/2011, Salva-Italia, si è ampliato il novero delle informazioni che gli operatori finanziari sono obbligati a trasmettere all'Anagrafe dei conti, prevedendo l'utilizzo, da parte delle Entrate, delle informazioni comunicate per l'elaborazione, con procedure centralizzate, di liste selettive di contribuenti a maggior rischio evasione.

## L'accesso all'Anagrafe

L'accesso alla banca dati non è libero e arbitrario, ma risulta monitorato e vincolato dall'articolo 7, comma 11, Dpr 605/1973. Il Fisco può interrogarla solo ai fini della creazione delle liste e non per realizzare indagini finanziarie su singoli contribuenti. Per le indagini vere e proprie gli uffici sono obbligati a richiedere apposita autorizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**La bussola/1**



**ANAGRAFE DEI CONTI FINO A OGGI**

Gli operatori finanziari sono attualmente tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria l'esistenza e la natura dei rapporti e delle operazioni di natura finanziaria intrattenuti da ogni soggetto, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, anche compiuti al di fuori di un

rapporto continuativo (ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro), ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605



**ANAGRAFE DEI CONTI DA FEBBRAIO 2014**

Entro il prossimo 31 gennaio 2014, gli operatori finanziari dovranno inviare all'Anagrafe tributaria anche tutte le movimentazioni relative ai rapporti finanziari e ogni altra informazione relativa ai rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie stesse. Saranno quindi a

disposizione del Fisco i saldi iniziali e finali per ciascun anno dei singoli rapporti nonché i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere su base annua (finora, invece, l'Amministrazione disponeva solamente dei rapporti finanziari intrattenuti con gli operatori)



**INDAGINI FINANZIARIE**

L'accesso all'Archivio dei rapporti è previsto per le indagini finanziarie effettuate da parte dell'agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza (articolo 32, comma 1, n. 7, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600 e articolo 51, comma 2, n. 7 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633), oltre che per le ulteriori

finalità di cui all'articolo 7, comma 11, del Dpr n. 605 del 1973. Attraverso le risultanze di tali indagini il Fisco può acquisire documentazione inerente conti bancari ed operazioni finanziarie in generale su cui fondare l'accertamento



**PROCEDURE DI ATTIVAZIONE: LA DICHIARAZIONE**

Pravia autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'agenzia delle Entrate o del direttore regionale ovvero, per la Guardia di Finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione e verifica

può essere richiesto il rilascio di una dichiarazione circa la natura, il numero e gli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con gli intermediari finanziari in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta



**PROCEDURE DI ATTIVAZIONE: L'AUTORIZZAZIONE**

Pravia autorizzazione, può essere richiesto a banche, Poste italiane Spa (per le attività finanziarie e creditizie), a società di assicurazione (per le attività finanziarie), agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo e alle società di gestione del risparmio e fiduciarie,

dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, le garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari e le generalità dei soggetti per cui hanno effettuato tali operazioni e servizi o con i quali hanno avuto rapporti finanziari



**EFFETTI PRESUNTIVI**

I dati e gli elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni finanziarie acquisiti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del proprio reddito imponibile o che

non hanno rilevanza allo stesso fine. Alle stesse condizioni, i prelievi o gli importi riscossi sono posti come ricavi o compensi se il contribuente non ne indica il beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili



**La bussola/2**



**LISTE SELETTIVE**

Le informazioni desunte dell'Anagrafe dei conti possono essere utilizzate dall'agenzia delle Entrate anche per l'elaborazione, con procedure centralizzate, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. L'informazione acquisita

non può essere tuttavia direttamente utilizzata dal Fisco per richiedere ai contribuenti di provare la natura reddituale o meno dell'informazione acquisita, con inversione dell'onere della prova. L'individuazione di un'anomalia non può costituire la base di un'indagine finanziaria



**INCROCI PATRIMONIALI E DICHIARATIVI**

Con le risultanze delle indagini finanziarie si cerca di ricostruire l'effettiva disponibilità reddituale ovvero il volume delle operazioni imponibili e degli acquisti effettuati dal contribuente stesso al fine di rettificarne le relative dichiarazioni. Le informazioni finanziarie ottenute saranno analizzate dall'organo

precedente, che potrà utilizzare i dati e le notizie direttamente, riscontrando se le movimentazioni - attive (accreditamenti) e passive (prelevamenti) - sono o meno coerenti con quanto dichiarato, sia in via mediata, attraverso l'attivazione del contraddittorio preventivo con il contribuente



**CONTROLLI**

La richiesta di accesso alla documentazione detenuta dagli intermediari finanziari è tendenzialmente inquadrata nell'ambito di una verifica o, al limite, di un controllo. Infatti, la decisione circa l'utilizzo di uno strumento d'indagine così


penetrante non può prescindere dalla parallela considerazione sia degli elementi di pericolosità fiscale acquisiti sul conto del contribuente sia delle esigenze di economicità e proficuità dell'azione ispettiva nel suo complesso



**DIFESA**

In caso di attivazione di indagini finanziarie, il contribuente è tenuto a fornire spiegazioni su tutti i movimenti registrati e contestati. Per tale ragione, bisogna prestare sempre la massima attenzione a tutte le operazioni finanziarie realizzate, ad esempio conservando le distinte di

versamento e collegandole con la documentazione giustificativa dello stesso. Analogamente, in caso di prelevamenti i professionisti dovrebbero sempre utilizzare strumenti tracciabili conservando lo scontrino o la fattura relativa alla spesa



**RAPPORTO TRA ANAGRAFE E ACCERTAMENTI STANDARD**

L'anomalia finanziaria riscontrata non è di per sé sufficiente all'attivazione di una selezione di soggetti da sottoporre a controllo ma il Fisco dovrà effettuare altri incroci tali da suffragare, sul piano più eminentemente fiscale, l'anomalia riscontrata. Le anomalie andranno valutate con gli incroci patrimoniali e dichiarativi consentendo al Fisco di

creare le liste di controllo e di attivare specifiche attività istruttorie di accertamento. Si potrebbero attivare controlli standardizzati (redditometro) o, sulla base delle informazioni ricevute, ulteriori analisi, controlli interni o inviare ai contribuenti dei questionari ovvero aprire una vera e propria verifica fiscale



**SCAMBIO DI INFORMAZIONI**

A livello internazionale, è consentito lo scambio di informazioni relative ad operazioni finanziarie sia tramite l'utilizzo degli "strumenti convenzionali" dei Trattati contro le doppie imposizioni, sia mediante la Direttiva comunitaria 2011/16/UE. Le modifiche apportate all'articolo

26 del Modello di Convenzione Ocse escludono la possibilità di eccepire il cosiddetto "segreto bancario", nel senso che la custodia dell'informativa presso banche o altre istituzioni finanziarie non può più rappresentare una "giustificata causa di rifiuto" alla condivisione dei dati richiesti